



Provincia di Prato

LA SPESA DI PERSONALE ANNO 2015

LA SPESA DI PERSONALE ANNO 2015

1. Considerazioni generali e normativa di riferimento

Il complessivo andamento di una delle principali voci di spesa del bilancio provinciale viene valutato in un contesto caratterizzato da una sempre più incisiva attenzione alle dinamiche di contenimento della spesa e all'andamento della contrattazione integrativa.

La disciplina relativa alla spesa di personale e ai limiti assunzionali applicabili agli enti locali ha come riferimento i seguenti interventi normativi:

- l'art. 76, comma 4, del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede il divieto di procedere "...ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo" e "con qualsivoglia tipologia contrattuale" e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati elusivi di tale divieto per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'esercizio precedente;

- i commi 557, 557-bis e 557-ter, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dettano la disciplina di riferimento in relazione, rispettivamente, ai vincoli di riduzione della spesa di personale ed alla sanzione-limitazione derivante dal mancato rispetto dei vincoli stessi.

Il **comma 557**, così come successivamente modificato ed integrato, stabilisce che "*ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte ... ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*".

Il **comma 557-bis** dell'art.1 della Legge 296/2006 precisa che "*costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art.110 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*".

Il **comma 557-ter**, dispone che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate, si applicano i divieti di cui all'articolo 76, comma 4, del D.L. 112/2008.

L'art.3, comma 5-quater, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato il parametro di riferimento per la verifica del rispetto del limite di spesa di personale, fino ad ora individuato nell'aggregato di spesa dell'anno immediatamente precedente.

A decorrere dall'anno 2014, infatti, ai fini dell'applicazione del comma 557, "*gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*", ossia con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha **abrogato l'art.76, comma 7, del D.L. 112/2008**, convertito in legge 133/2008.

Con l'abrogazione di tale disposizione viene a cadere l'obbligo di contenere nel limite del 50% il rapporto tra spese di personale e spese correnti, conteggiando anche i valori delle società partecipate, delle aziende speciali e delle istituzioni, quale condizione per procedere a nuove assunzioni di personale e vengono dettati nuovi vincoli, più flessibili, in materia di turn-over.

Mentre in precedenza il legislatore aveva esteso ai soggetti controllati le stesse norme in materia di vincoli alla spesa di personale previsti per i soggetti controllanti, ora con il D.L. 90/2014 attribuisce agli enti

territoriali, in modo più blando, il compito di coordinare le politiche assunzionali delle partecipate al fine di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

- l'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 prevede che la spesa per personale a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile deve essere inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tale limite può essere superato *“per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.”*

L'art.3, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha disposto che le limitazioni di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea (nei casi di cofinanziamento i limiti non si applicano per la sola quota finanziata).

L'art.11, comma 4-bis, dello stesso D.L. 90/2014 ha, inoltre, integrato l'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilendo che non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile agli enti locali che rispettano le disposizioni di cui all'art.1, comma 557, della L.296/2006 in materia di riduzione della spesa di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con tali disposizioni è stato confermato l'orientamento già seguito dall'Ente in ordine all'esclusione dal computo del limite delle spese per lavoro flessibile finanziate da trasferimenti dell'Unione Europea ed è stata introdotta una norma di favore per quegli enti che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale ai sensi dell'art.1, c. 557, della L.F. 2007.

La norma di favore va interpretata, secondo i principali orientamenti giurisprudenziali, nel senso che la spesa per personale a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile può superare il 50 per cento, ma non il totale della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le Province, rimane vigente il disposto del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di “Spending Review”, il quale all'articolo 16, comma 9, prevede che ***“Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”***.

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con delibera n. 25/SEZAUT/2013/QMIG del 29.10.2013 ha chiarito che il divieto di assunzione di personale di cui all'art.16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, è un divieto assoluto di assunzione con contratto a tempo indeterminato e ricomprende anche le unità di personale aventi diritto al collocamento obbligatorio disposto dalla L.12 marzo 1999 n. 68, nel caso in cui l'ente debba assumerle per raggiungere la copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge medesima.

In precedenza, con la delibera n. 20/2013/PAR del 26 marzo 2013, la Corte dei Conti della Toscana, su quesito della stessa Provincia di Prato in tema di mobilità compensativa, aveva espresso il parere che ***“L'istituto della mobilità per interscambio svolto tra soggetti del medesimo livello economico e corrispondente categoria, qualora comporti una piena e totale neutralità finanziaria tra i due enti coinvolti, non comporta alcuna spesa per l'ente che ne autorizzi il ricorso e, di conseguenza, non sembrano esservi ragioni ostative al suo utilizzo anche alla luce dell'intento non sanzionatorio dall'art. 16, comma 9 del d.l. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012”***.

La Legge 56/2014 ha avviato un importante processo di riforma delle Province, ridefinendo le funzioni assegnate a questi enti, mentre la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha stabilito un percorso di ricollocazione del personale addetto alle funzioni non fondamentali e di quello eventualmente ancora in esubero.

In particolare, la Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), all'art.1, comma 421 ha disposto che ***“La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento ... (omissis) Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i***

predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo”.

I termini indicati per l'adozione degli atti da parte dell'Ente presupponevano una sincronia con i processi di riordino delle funzioni, da attuarsi entro l'anno 2015. Nei fatti, il processo di riordino ha subito ritardi rilevanti e il riallineamento delle scadenze è stato fisiologicamente adattato allo stato di attuazione del riordino stesso.

Si sottolinea che il calcolo della spesa di cui all'art. 1 co. 421 della L. Stabilità 2015 sopra citato era riferito alla spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria e considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

La Provincia di Prato ha operato con Atto del Presidente n. 14 del 29/01/2015 la rideterminazione della spesa per la dotazione organica con decorrenza 1° gennaio 2015 nella misura pari al 50% della spesa relativa ai 154 dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'8.4.2014, così come risultanti dalla ricognizione del personale effettuata con le modalità stabilite dal DPCM del 26 settembre 2014 per una spesa stimata in € 6.221.792,77. Il costo teorico della dotazione organica è stato pertanto rideterminato nell'importo di € 3.110.896,39=.

2. La dotazione organica e il processo di riordino 2015

La Dotazione Organica dell'Ente come rideterminata con D.G.P n. 93 del 04.05.2009 e confermata con D.G.P. n. 177 del 27.06.2013, avente ad oggetto *“Area Risorse Umane e Finanziarie – Ricognizione dotazione organica al 01.01.2013. Definizione organigramma dell'ente. Conferma consistenza della dotazione organica preesistente”*, prevedeva n. 236 unità di personale .

Con i seguenti atti organizzativi l'Ente ha agito sulla struttura organizzativa con interventi di razionalizzazione e accorpamento, in attuazione dei proincipi già richiamati ed espressi nella legge 27 dicembre 2006, n. 296:

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 157 del 24.06.2014 avente ad oggetto *“Legge 7 aprile 2014, n.56. Ricognizione struttura organizzativa e conferma dell'attuale organizzazione dell'Ente”*, è stata confermata la struttura organizzativa approvata con DGP n. 92 del 05.04.2011 e i nodi organizzativi approvati con la stessa (DGP n. 279 del 22.11.2011 e DGP n. 179 del 27.06.2013), in attesa della conclusione del processo di riforma dell'assetto istituzionale delle Province, trasformate in enti di area vasta con Legge 7 aprile 2014, n. 56.

- con atto del Presidente della Provincia n. 32 del 31.12.2014 avente ad oggetto *“DIREZIONE GENERALE – Struttura organizzativa della Provincia di Prato. Misure di razionalizzazione.”* vengono individuate, a far data dal 1° gennaio 2015, le macro aree *“Risorse Umane e Finanziarie e Affari Generali”* e *“Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporto e Infrastrutture”* quali risultanti dall'accorpamento delle omonime aree già istituite con D.G.P. n. 92/2011, con influenza anche sulla razionalizzazione delle posizioni dirigenziali:

- con atto del Presidente della Provincia n. 35 del 26.02.2015 avente ad oggetto *“DIREZIONE GENERALE – Struttura organizzativa della Provincia di Prato anno 2015: prime misure di razionalizzazione.”* è stato modificato lo schema organizzativo approvato con AP n. 32 del 31.12.2014, a far data dal 1° marzo 2015, istituendo l'Area *“Istruzione, Formazione, Lavoro, Sviluppo Economico e Servizi”* tramite accorpamento dell'Area *“Istruzione, Formazione e Lavoro”* e l'Area *“Sviluppo Economico e Valorizzazione dei Servizi”* con influenza anche sulla razionalizzazione delle posizioni dirigenziali;

Nell'ambito del quadro normativo delineato dapprima con la legge Delrio e poi con la legge di stabilità 2015, la Regione Toscana ha approvato la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 , recante il *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 41/2005,68/2011,43/2013”*, oggetto di successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto un percorso di riordino delle funzioni

fondato sui principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e semplificazione dei processi decisionali al fine di evitare la frammentazione delle funzioni stesse e ha indicato le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai Comuni.

Con Atto del Presidente n. 57 del 10.04.2015 si è proceduto ad una prima individuazione degli elenchi dei soprannumerari ripartiti in relazione alle funzioni non fondamentali svolte e sono state avviate le procedure per i prepensionamenti con i requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgenti rispetto alla riforma Fornero.

Sono stati contemporaneamente avviati gli incontri dei Gruppi tecnici congiunti di Regione e Provincia per la ricognizione del personale della Provincia di Prato che risultava alla data dell'8 aprile 2014 assegnato, sulla base delle mappature inviate all'Osservatorio nazionale il 19 dicembre 2014, alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione Toscana.

L'accordo preliminare è stato sottoscritto in Osservatorio dai rappresentanti politici della Regione e della Provincia in data 24 luglio 2015 e approvato, ex ante, con Atto del Presidente n. 118 del 22.07.2015.

In data 27/10/2015 la Giunta regionale ha approvato la L.R. 70 del 27/10/2015 di modifica della lr 22/2015 e di approvazione degli accordi già formalizzati il 4 agosto 2015 che prevede, tra l'altro, che **le funzioni siano trasferite a far data dal 1° gennaio 2016**. Inoltre prevede, per quanto di nostro interesse, che le funzioni del turismo, comprese quelle di statistica, e le funzioni in materia di albi del terzo settore siano trasferite al comune capoluogo. Precisa ulteriormente che il personale dedicato allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, come in effetti è stato deciso, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro.

Per dare attuazione alle **procedure di mobilità**, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui al D.M. 15 settembre 2015, l'Ente ha proceduto ad individuare gli elenchi di personale da inserire nel Portale della Mobilità:

- con **Atto del Presidente n. 157 del 30.10.2015** sono stati approvati gli elenchi del personale inserito nel Portale della Mobilità per un totale di 66 unità;
- con **Atto del Presidente n. 162 del 13.11.2015** è stata disposta la cancellazione dal Portale del personale in trasferimento al Ministero della Giustizia, in ossequio ad un orientamento interpretativo già esplicitato nel punto 7 del dispositivo dell'Atto del Presidente 157/2015, e aggiornati gli elenchi inseriti nel Portale per complessive 62 unità (personale da trasferire nei ruoli regionali, personale da trasferire nei Comuni, personale da collocare a riposo, personale comandato e personale Servizi per l'Impiego);
- con **Atto del Presidente n. 19 del 15 marzo 2016** è stata disposta la cancellazione dal Portale, per una diversa valutazione organizzativa da parte dell'Amministrazione, di n.1 unità di qualifica dirigenziale e pertanto gli elenchi aggiornati inseriti nel Portale risultano per complessive 61 unità;

Per completezza espositiva sono stati sopra riportati gli Atti dell'Ente che hanno accompagnato il processo di riordino, ancora non perfezionato alla data del 31.12.2015 (ad es. Personale Servizi per l'Impiego), nella considerazione che per quanto attiene alla presente relazione al rendiconto 2015 le mobilità di personale verso la Regione Toscana (per n. 41 unità) e verso il Comune di Prato (n. 6 unità), a seguito del riordino delle funzioni, **si sono perfezionate solo alla data del 1 gennaio 2016** e sono ancora attivi i comandi di personale in altre amministrazioni.

Sintesi del processo di riordino:

	A	B	C	D	Dirigenti	Tot
A) Personale alla data dell'8.04.2014	2	13	63	71	5	154
Personale trasferito alla Regione Toscana			16	24	1	41
Personale trasferito ai Comuni			5	1		6
Personale collocato a riposo entro 31.12.2016 e inserito nel PMV				1	1	2

Personale comandato presso altre amministrazioni e inserito nel PMV		1	2	5	0	8
Personale Servizi per l'impiego			2	2		4
B) Totale unità inserite nel PMV		1	25	33	2	61

Il Bilancio di Previsione 2015 è stato predisposto tenendo conto della spesa necessaria per finanziare, per l'intero anno, il costo di tutto il personale in servizio all'1/1/2015, con la conseguente impossibilità di ricondurre la spesa di personale nei limiti del 50% della spesa del personale di ruolo in servizio al 08.04.2014, data di entrata in vigore della L.56/2014.

La spesa di personale programmata nel Bilancio di Previsione 2015, pari a € 6.391.780,44= (comprensiva di un accantonamento per indennità di vacanza contrattuale pari a € 31.928,45= – oltre a un importo di € 2.087,63= per Irap), diminuisce comunque del 6,58% rispetto alla previsione assestata 2014 (pari a € 6.842.107,91=), con un abbattimento in valore assoluto pari a € 450.327,47=.

Al 31.12.2015 il personale in servizio è pari a n. 124 dipendenti (escluso il S.G./D.G.), come evidenziato dalla tabella che segue.

Cat.	Dotazione Organica rideterminata con D.G.P. n. 93 del 04.05.2009 e n. 177 del 27.06.2013	Dotazione organica rideterminata con Atto del Presidente n. 14 del 29/01/2015 (dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data dell'8.4.2014)	Atti del Presidente della Provincia con effetti sulla dotazione organica n. 32 del 31.12.2014 e n. n. 35 del 26.02.2015	Posti dotazionali effettivamente e coperti al 31.12.2015	Tempi Indeterminati	Tempi Determinati (inclusi contratti ex art.90 e 110)
Dirigenti	8	5	3	2	2	0
D	96	71	71	57	54	3
C	103	63	63	52	50	2
B	27	13	13	11	11	0
A	2	2	2	2	2	0
Totale	236	154	152	124	119	5

Relativamente al personale **a tempo determinato**, al 31.12.2015 erano attivi n. 5 contratti a termine con incarichi di mandato a supporto degli uffici istituzionali posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta e degli Assessori ex art. 90 D.Lgs. 267/00 (n.1 unità cat. D3, n.2 unità cat. D1 e n.2 unità cat. C – tutti part-time) conferiti con l'avvio del nuovo mandato presidenziale e fino al termine del 31.10.2016, previa indizione di una procedura a evidenza pubblica.

3. Rinnovi contrattuali

Nel corso del 2015 non sono stati siglati rinnovi contrattuali. I CCNL del personale non dirigente e del personale di qualifica dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, nonché quello dei Segretari Comunali e Provinciali, sono stati rinnovati negli anni precedenti e coprono, dal punto di vista giuridico ed economico, tutto l'anno 2009.

Per effetto dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, così come da ultimo modificato con Legge 23 dicembre 2015 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), è stato disposto il **blocco della contrattazione nel pubblico impiego**, nel senso che sono sospese, senza possibilità di recupero tutte le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010.

4. Prime valutazioni

Secondo le risultanze della determinazione dirigenziale n. **489 del 22/03/2016** avente ad oggetto "*Patto stabilita 2015 Presa atto risultanze obiettivo in termini di competenza mista al 31/12/2015 (dati consuntivo)*", la Provincia di Prato ha parametri che non rispettano il patto di stabilità 2015.

E' rispettato il limite di spesa ex art. 1, comma 557, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) così come successivamente modificato ed integrato.

La spesa di personale, al netto delle componenti escluse, quantificabile in € **4.639.261,98=** è ampiamente al di sotto del limite della spesa media relativa al triennio 2011/2013, pari ad € **6.120.824,03=**.

Il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente dell'Ente è pari al **13,33%**, in diminuzione rispetto allo stesso indice del 2014, pari al 18,79%.

E' rispettato il limite previsto dall'art.9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 in materia di lavoro flessibile.

Rispettando il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, l'Ente nel 2015 non ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si rimanda al punto successivo la presente relazione per il dettaglio dei calcoli sopra esposti.

5. Analisi della spesa in sede di rendiconto consuntivo 2015

1) Ai sensi dell'art.1, commi 557 e 557-quater della L.296/2006, il limite di spesa di personale, al netto delle componenti escluse, da rispettare per l'anno 2015 è pari al valore medio del triennio 2011/2013, quantificato in € **6.120.824,03=** così calcolato:

	Media 2011 -2013 Impegni	Rendiconto 2015 Impegni
Spese di personale (int.01)	6.871.834,89	5347716,05
Altre spese di personale (int.03)	111.302,13	76034,92
IRAP (int.07)	442.197,84	339971,81
Altre spese straordinarie (int.08)	12.290,05	0
Totale spesa di personale (A)	7.437.624,91	5763722,78
Componenti escluse (B)	1.316.800,88	1124460,8
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	6.120.824,03	4639261,98

Le componenti assoggettate al limite di spesa sono state determinate come esposto nella tabella che segue:

Spese per il personale

Enti soggetti al patto di stabilità

Stanziamiento 2015 (previsione iniziale)			Stanziato
1	Intervento 01, 03 e 08 - Personale (compreso il Segretario provinciale e compresi gli oneri per il nucleo familiare, i buoni pasto e le spese per equo indennizzo, altre forme di lavoro flessibile) MISSIONI E FORMAZIONE	+	5.423.750,97
2	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali	-	626.906,66
3	Irap relativo alle spese di cui al punto 1	+	339.971,81
4	Irap relativo alle spese di cui al punto 2	-	42.120,40
5	Costo complessivo: co.co.co., altre forme di lavoro flessibile (es. interinali), personale in convenzione, LSU, incarichi ex art. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del TUJEL, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 <i>N.B.: queste aggiunte vanno effettuate solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nelle prestazioni di servizi), in quanto se sono allocate nell'intervento Personale sono già comprese nel punto 1</i>	+	0,00
6	Rimborsi pagati per personale comandato o distaccato da altre amministrazioni <i>N.B.: questa aggiunta va effettuata solo se tali spese sono allocate in interventi del bilancio diversi dall' 1 (es. nei trasferimenti)</i>	+	0,00
7	Spese riferite agli stage scolastici svolti dagli alunni delle scuole presso gli uffici dell'Ente, laddove si sia tradotta sostanzialmente nell'utilizzazione di attività lavorativa a supporto del personale dipendente	+	0,00
8	Spese a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale cessato dal servizio (art. 10, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66)	+	0,00
9	Indennità per decesso del dipendente, di cui all'art. 12, comma 8, del CCNL del biennio 2004-2005	+	0,00
10	Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	+	0,00
11	Spese sostenute per il personale trasferito a società partecipate qualora sia previsto l'obbligo di retrocessione in caso di scioglimento o messa in liquidazione della società	+	0,00
12	Irap relativo alle spese di cui ai punti da 5 a 11	+	0,00
13	Costo personale comandato o distaccato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	134.981,92
14	Spese per contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge	-	0,00
15	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette	-	239.740,52
16	Spese per formazione del personale	-	4.250,00
17	Rimborsi per missioni	-	5.526,60
18	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari, erariali o privati	-	61.164,12
19	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato per attività elettorale	-	2.500,00
20	Spese per personale trasferito dalle Regioni per l'esercizio di funzioni delegate	-	0,00
21	Spese per personale il cui contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in forma di collaborazione coordinata e continuativa, sia stato stipulato nel 2005 (solo se l'ente presentava avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi)	-	0,00
22	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	0,00
23	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	0,00
24	Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-	0,00
25	Diritti di rogito spettanti al Segretario provinciale	-	0,00
26	Rimborso danni al dipendente per comportamento illegittimo dell'Ente	-	0,00
27	Irap relativo alle spese di cui ai punti da 14 a 26 (non 13 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato)	-	7.270,58
28	Quota di competenza del costo del personale in Unione	+	0,00
Totale spesa 2015			4.639.261,98

Spesa media triennio 2011 - 2013	6120824,03
----------------------------------	------------

L'ente rispetta il vincolo relativo alla spesa del personale ?

Differenza rispetto alla spesa media triennio 2011-2013

La spesa di personale 2015 è inferiore al limite di spesa di un importo, in valore assoluto, pari ad € 1481561,05=.

2) Ai fini del calcolo del rapporto spesa di personale/spesa corrente va, invece, considerata la spesa di personale al lordo delle componenti escluse.

La delibera n. 27/CONTR/2011 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo ha chiarito, infatti, che *“per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente ..., deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica”* e che *“per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici”*.

Per la Provincia di Prato il rapporto tra le spese di personale, al lordo delle componenti escluse ex art. 1, co.557 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), e le spese correnti nel 2015 è pari al 14,50% e diminuisce rispetto allo stesso dato del 2014, pari al 18,79%.

Spesa lorda di personale	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
Intervento 01	€ =6.096.233,88=	€ =5347716,05
Intervento 03	€ =89.451,71=	€ =76034,92
Intervento 07	€ =384.554,84=	€ =339971,81
Intervento 08	€ 0,00=	0
Totale spesa di personale	€ =6.570.240,43=	€ =5.763.722,78
Totale spesa corrente	€ =34.965.707,82=	€ = 43.243.904,15=
Spesa di personale/ Spesa corrente (%)	18,79%	13,33%

3) E' rispettato il limite previsto dall'art.9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.

Nell'anno 2009 la spesa per lavoro flessibile sostenuta dall'Ente è stata pari a € 613.949,99=, il cui 50% ammonta ad € 306.974,99=.

6 . Gli indicatori

Si ritiene significativo evidenziare i seguenti indicatori relativi alla spesa di personale, i quali assumono valori molto bassi, lontani dal segnalare situazioni di criticità.

L'incidenza delle spese di personale 2015 al lordo delle componenti escluse (€ 5.763.722,78=) rispetto ai primi tre titoli delle entrate 2015 (€ =39.439.208,01) è pari al 14,61%, mentre l'incidenza della spesa di

personale 2015 (€ **5.763.722,78**=) sulle spese correnti depurate dagli interessi passivi (€ = 43.213.140,82) è pari al **13,34%**.

<u>Costo del Personale - consuntivo 2015</u>	€ 5.763.722,78	14,61%
Tit. I II III entrata 2015	€ 39.439.208,01	

<u>Costo del Personale - consuntivo 2015</u>	€ 5.763.722,78	13,34%
Uscite Titolo I – interessi passivi	€ 43.213.140,82	

In una diversa accezione, intendendo per costo del lavoro la sola spesa di personale dell'Intervento I, il rapporto tra spesa di personale e spese correnti al netto degli interessi passivi 2015, è pari al **12,37%**.

<u>Costo del Personale – int.01</u>	€ 5.347.716,05	12,37%
Uscite Titolo I – interessi passivi	€ 43.213.140,82	